

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2369

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LONGO, LUSOLI, ANGELINI, Busetto, BRIGHENTI, GIORGI, LIZZERO, BALDINI, BIANCANI, COCCIA, BO, SCOTONI, BARCA, AMASIO, AMBROSINI, AMENDOLA PIETRO, ANTONINI, BECCASTRINI, BERAGNOLI, CALVARESI, CATALDO, CRAPSI, FIUMANÒ, FRANCO RAFFAELE, GAMBELLI FENILI, BASTIANELLI, GALLUZZI, TAGLIAFERRI, OGNIBENE, ZOBOLI, VILLANI, MICELI, SPECIALE, SERBANDINI, GOMBI, CORGHI, TEMPIA VALENTA, POERIO, PIRASTU, PICCIOTTO, NICOLETTO, DI MAURO ADO GUIDO, NAPOLITANO LUIGI, MANENTI, GORRERI, MAGNO, MARCHESI, GRIMALDI, MASCHIELLA, GUIDI, SPAGNOLI**

*Presentata il 20 maggio 1965*

### Norme per lo sviluppo dell'economia montana

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'esigenza di presentare una nuova proposta di legge per la montagna trova, anzitutto, la base morale e sociale nel permanere di condizioni di vita disagiate per le popolazioni che vi risiedono e nei loro scarsi redditi in conseguenza di strutture antiquate che mal reggono alla spinta che viene da un processo tecnologico che mentre investe il resto del paese lascia ai margini interi territori montani o collinari, accentuandone così lo stato di arretratezza.

Per modificare questa grave situazione, pur con la gradualità imposta dai mezzi che lo Stato può mettere a disposizione, non opera certamente il proposito del Governo di intervenire con una politica volta più all'assistenza che a mutare l'economia e l'ambiente montano per renderlo più sicuro confortevole, per creare migliori condizioni di vita per coloro che vi vogliono rimanere garantendoli di una base economica adeguata ai loro bisogni, per assicurarli di efficienti servizi civili e di assistenza sociale, lasciando ad essi le scelte di fondo per l'utilizzazione e valorizzazione delle risorse che sono disponibili nelle loro zone montane.

L'esigenza di presentare la proposta di legge per la montagna scaturisce poi dalla constatazione che noi facciamo al proposito del Governo, « chiaramente espresso » nel progetto di piano quinquennale di programmazione, di *escludere* la montagna da una politica di investimenti che, invece, riteniamo tanto più necessari specialmente per correggere lo stato di degradazione economico-sociale in cui sono condannati a vivere 10 milioni e più di montanari.

La pregiudiziale che noi avanziamo non solo d'ordine morale ma anche in termini di convenienza economica al disegno governativo di disimpegno per un terzo del territorio nazionale e non meno di un milione di aziende contadine coltivatrici dirette, per quanto riguarda il settore agricolo, ha il suo fondamento anche nel fatto che *in direzione del bosco e della zootecnia*, aspetti propri questi dell'ambiente montano, dovrebbe indirizzarsi l'impegno del Governo per necessità di ordine economico nazionale.

Infatti la bilancia dei pagamenti per questi due settori della nostra economia è fortemente deficitaria registrando annualmente un

disavanzo di circa 600 miliardi di lire per le importazioni di carni e di legname dall'estero.

Nessuno può negare che la montagna, obiettivamente, si trova in una posizione ideale per incrementare, nell'interesse precipuo dei singoli e del paese, le produzioni zootecniche nonché quelle forestali.

Basti pensare alla vastità dei territori abbandonati ed idonei alle colture boschive; basta guardare alla enorme possibilità di aumentare le produzioni foraggere per la disponibilità dell'acqua e la fertilità dei prati.

Certamente, a questo riguardo, occorre dare una nuova disciplina alla politica forestale, nel senso che il bosco non deve rappresentare l'unica risorsa e spesso l'unica base economica per le nostre amministrazioni comunali e provinciali, sempre tacciate di fare una politica di rapina del patrimonio forestale, quando invece è notorio quali sacrifici esse sopportano per conservarne l'integrità.

Noi sappiamo quanto si renda necessario, anche al fine di garantire la sicurezza alle popolazioni del piano, provvedere alla difesa del suolo ed alla regimazione delle acque attraverso la copertura vegetale.

Sappiamo anche come concorra la foresta a rendere attraente il paesaggio montano meta ricercata per turisti e villeggianti, e quindi fonte di reddito per le popolazioni; ma pensiamo che solo lo Stato può intervenire considerando l'interesse pubblico del bosco, non solo come difesa del suolo e per la trattenuta delle acque, ma come fonte di produzione di materia prima legnosa. E deve intervenire non con strumenti polizieschi imponendo vincoli assurdi, ma con mezzi cospicui e con una politica organica democraticamente programmata con le popolazioni montane in una visione d'insieme del problema.

Bosco e zootecnia sono, a nostro giudizio, *i due volani* sui quali si deve sviluppare la politica agraria del nostro paese per quanto concerne le zone di montagna.

Riteniamo che non si possa contestare il fatto che le produzioni foraggere possono venire raddoppiate ed anche triplicate e fornire, quindi, largo spazio ed una base sicura agli allevamenti del bestiame.

Obiezione facile e comune ormai è che le attuali strutture e dimensioni delle aziende contadine non consentano che scarse iniziative in direzione di questi obiettivi.

Nessuno nega che la proprietà terriera del coltivatore diretto in montagna è fortemente polverizzata e frammentata. D'altro canto è anche vero che nessuno può illudersi di prov-

vedere alla ricomposizione fondiaria espropriando in maniera coercitiva i più poveri contadini della montagna: così come è previsto nel disegno di legge governativo n. 518 presentato al Senato.

Noi pensiamo che lo sforzo finanziario dello Stato debba essere rivolto in direzione della utilizzazione delle piccole proprietà contadine promuovendo tra di loro le più varie forme associative, cooperative e consortili, per la creazione di stalle sociali, di moderne industrie per la trasformazione dei prodotti e di una adeguata organizzazione per la loro commercializzazione.

Un milione e 500 mila capi bovini già oggi rappresentano un patrimonio cospicuo e che ha una base obiettiva per essere incrementato. Occorre, a tal fine, intensificare l'opera per il suo risanamento eliminando le diffuse forme infettive della brucellosi e della tubercolosi con la eliminazione delle cause che sono all'origine di queste infezioni.

Occorre provvedere alla selezione del patrimonio zootecnico affermando quelle razze pregiate il cui sviluppo è favorito dal clima e dall'ambiente montano. Tutto questo allo scopo di aumentare i redditi degli allevatori facendo della montagna italiana un vivaio di soggetti bovini pregiati da immettere nel mercato nazionale.

E da dubitare che il progetto di Piano quinquennale per la programmazione si muova in questa direzione quando indica e precisa che per « sviluppare la produzione zootecnica, l'azione pubblica interverrà in base al criterio di concentrare gli sforzi nelle aree di più consolidata tradizione zootecnica e in quelle dove vengono maturando le condizioni per l'insediamento di nuovi allevamenti ».

Pare a noi evidente che ancora una volta gli investimenti vengono localizzati verso le cosiddette zone suscettive e verso quel tipo di azienda capitalistica, sicché l'intervento pubblico viene indirizzato verso zone che non appartengono alla montagna.

Se si insiste sulla necessità di intervenire in modo preminente sui problemi dell'agricoltura e del bosco, non per questo s'intende sottovalutare il complesso dello sviluppo economico, sociale e produttivo che può derivare nelle zone di montagna dalle iniziative atte a dar luogo ad un processo di industrializzazione di cui preminente può essere l'incremento delle aziende pubbliche e dell'industria di Stato e di partecipazione statale, nonché a incrementare le attività turistiche e del settore terziario. Gli è che lo sviluppo agricolo per l'elevamento del reddito contadino e per

nuovi assetti produttivi, sociali e civili costituisce una componente rilevante per l'allargamento e in alcune zone perfino per la creazione di un nuovo mercato di consumi di per se stesso stimolante l'attuazione di interventi nel campo industriale per la fornitura di beni e di servizi per l'agricoltura e dall'agricoltura e per tutti gli altri settori dei consumi medesimi.

La politica di abbandono e qualche volta di vera e propria rapina è la politica che la classe dirigente italiana ha condotto nei confronti della montagna.

Tutto ciò rende indubbiamente oggi più difficile e più costoso un organico intervento che consenta lo sviluppo economico, sociale e civile nelle zone montane.

Ma sarebbe una colpa gravissima non modificare questi orientamenti, continuare come prima, arrendersi cioè di fronte alle difficoltà che devono e possono invece essere superate per utilizzare nell'interesse dei montanari e dell'economia nazionale, tutte le risorse di cui la montagna dispone.

Questo, del resto, era lo scopo dichiarato della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni: scopo che però, come era prevedibile, non è stato raggiunto, sia per l'insufficienza dei fondi stanziati, sia perché lo sviluppo della montagna veniva considerato come un fatto possibile indipendentemente dal modo come si andava sviluppando l'economia nel restante territorio nazionale, ed infine perché si è trattato di un provvedimento disorganico, paternalistico e strumentale che non ha consentito alle popolazioni interessate di divenire esse stesse le protagoniste di questo sviluppo.

Di qui l'esigenza di una nuova legge per la montagna, che tenendo conto delle esperienze acquisite e delle difficoltà incontrate, consenta di intervenire in modo organico, con mezzi proporzionati alla gravità e all'entità del problema, con strumenti nuovi e democratici che abbiano il potere di stimolare l'interesse e di ottenere l'intervento diretto delle popolazioni interessate.

È con questi intendimenti e con questi propositi che presentiamo la presente proposta di legge che speriamo possa essere arricchita e perfezionata con l'apporto di tutte le forze parlamentari che sentono, come noi sentiamo, l'esigenza di un intervento urgente ed efficace, tale da arrestare il pauroso degradamento in atto e promuovere lo sviluppo economico anche nelle zone di montagna.

All'articolo 1 si propone di ridurre a 300 metri sul livello mare la quota altimetrica

media prevista dalla legge 25 luglio 1952, n. 991, per i comuni dell'Appennino, del Mezzogiorno e delle isole.

Ciò allo scopo di poter considerare montani, agli effetti dei benefici previsti dalla presente proposta di legge, quei comuni che, pur avendone le caratteristiche e i requisiti — non hanno altitudini massime molto elevate per cui non potrebbero essere considerati montani se si mantenesse l'altitudine media a metri 600 sul livello del mare.

Con gli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 si affrontano i problemi relativi alla suddivisione del territorio montano in zone omogenee, alla costituzione obbligatoria in ogni zona di un Consiglio di valle della comunità montana, agli organi, alle funzioni e ai compiti dei consigli medesimi.

Nell'affrontare questo gruppo di problemi, come emerge chiaramente dagli articoli citati, si è tenuto conto:

a) della necessità di elaborare piani organici di sviluppo economico, sociale e civile della comunità che siano strettamente collegati con i piani di sviluppo della provincia e della Regione.

A tale scopo si è previsto che il Consiglio di valle della Comunità partecipi alla elaborazione ed eventualmente alla realizzazione del piano regionale e che la Regione, a sua volta, sia l'organo a cui è affidato il compito di approvare, con facoltà di modifiche, il piano elaborato dal Consiglio della Comunità per la zona di competenza;

b) che i Consigli di valle delle Comunità siano organi democratici capaci di stimolare l'interesse e ottenere l'intervento attivo delle forze politiche, economiche e sociali presenti nella zona.

A tale scopo viene stabilito che il Consiglio di valle della Comunità sia nominato dai consigli comunali e provinciali interessati, assicurando la rappresentanza della minoranza consiliare e che, nella elaborazione del piano, il consiglio medesimo tenga conto delle proposte avanzate dalle organizzazioni di categoria, sindacali, cooperative e di massa operanti nella zona;

c) della necessità di dare una certa uniformità all'attività dei Consigli di valle per cui sono stati richiamati espressamente alcuni settori economici e sociali ritenuti di fondamentale importanza ai fini dello sviluppo economico dell'economia montana.

Per ciò che riguarda il problema degli investimenti e finanziamenti da destinare alla montagna, non abbiamo ritenuto indicarne la somma precisa, perché questa non può non

essere il risultato di un'attenta e democratica elaborazione dei piani di sviluppo economico delle comunità montane e delle regioni, del rapporto e dei nessi che devono intercorrere tra essi ed il programma di sviluppo economico nazionale.

Indicare aprioristicamente l'entità globale degli investimenti e finanziamenti per la montagna, sarebbe stato in contrasto con il contenuto e le finalità della programmazione, avrebbe voluto dire ricalcare il metodo dei provvedimenti speciali e settoriali seguito sino ad oggi con i risultati negativi per l'economia montana e nazionale.

Tuttavia con gli articoli 7 e 8 abbiamo voluto fissare alcuni criteri per garantire che:

1) la montagna non verrà privata di adeguati investimenti a scopo produttivo e sociale, come è avvenuto in passato (basti pensare alla irrisoria esiguità degli stanziamenti effettuati sino ad oggi di fronte ai 1.200 miliardi di lire previsti dai programmi di massima elaborati dai ripartimenti forestali soltanto per 110 compensatori di bonifica montana e ai 180 miliardi di lire richiesti dai coltivatori diretti quali contributi previsti dalla legge n. 991 del 1952);

2) i finanziamenti e gli interventi pubblici non siano effettuati in modo dispersivo ed episodico, ma vengano coordinati ed armonizzati in una organica visione nazionale, regionale e comprensoriale di sviluppo economico-sociale;

3) la ripartizione e l'entità dei finanziamenti sia stabilita da un comitato interministeriale, d'intesa con i Consigli delle regioni, tenendo conto delle condizioni economiche e sociali delle stesse, della estensione delle zone montane, del numero degli abitanti e degli obiettivi di sviluppo prefissati.

In altri termini, con gli articoli 7 e 8 intendiamo sottolineare il concetto fondamentale che ispira questa proposta di legge: che la montagna deve costituire una scelta qualificante il programma di sviluppo economico nazionale.

All'articolo 14 viene stabilito lo scioglimento dei Consorzi di bonifica montana ed il passaggio dei compiti ad essi affidati ai Consigli di valle, i quali costituiranno nel proprio seno una sezione speciale per la bonifica strettamente collegata con l'Ente regionale di sviluppo.

Ciò allo scopo di affidare a enti pubblici e democratici compiti e funzioni di grande interesse pubblico, nonché per consentire una unità d'indirizzi e di sforzi nell'ambito della

zona riconosciuta economicamente idrogeologicamente e socialmente omogenea.

Per le stesse ragioni, all'articolo 15 si prevede lo scioglimento dei Consorzi unici provinciali dei bacini imbriferi montani.

Del resto già il decreto-legge n. 987 del 1955 consente ai Consigli di valle delle Comunità montane di utilizzare i sovracanonici di cui alla legge n. 959, e di assumere competenze oggi attribuite ai Consorzi dei bacini imbriferi montani.

Con quanto previsto all'articolo 13 ci si propone di sottoporre all'obbligo del pagamento dei sovracanonici di cui alla legge n. 959, tutti i concessionari di grandi derivazioni di acqua per produzione di forza motrice.

Attualmente i concessionari suddetti sono tenuti al pagamento del sovracanone solamente per gli impianti situati ad una altitudine superiore ai 300 e 600 metri sul livello del mare a seconda delle zone. Ciò costituisce una ingiustizia in quanto trattasi, in ogni caso, di impianti idroelettrici che derivano acqua proveniente dal monte, quindi sottratta ai montanari che potrebbero utilizzarla ad usi irrigui, ecc.

Oltre a ciò abbiamo inteso eliminare ogni motivo pretestuoso per invalidare la legge n. 959, del resto già avanzato dalle concessionarie di acque pubbliche sulla presunta incostituzionalità della legge stessa, la quale, secondo gli elettrici, opererebbe in senso discriminatorio non rispettando il precetto costituzionale là dove esso stabilisce che « tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge ».

Il sovracanone, stabilito nel 1953 con la legge n. 959, viene poi elevato da lire 1.300 a lire 1.800 per chilowatt di potenza media nominale risultante all'atto della concessione.

Tale aumento è più che giustificato se si tiene conto della svalutazione della moneta e rappresenta perciò un tardivo atto di giustizia nei confronti dei comuni interessati.

Onorevoli colleghi, le misure che vengono indicate con questa nostra proposta, ne siamo convinti, non consentiranno forse una rapida ed integrale soluzione dei secolari problemi della montagna ma crediamo che con esse si possa arrestare l'attuale degradamento e avviare quel processo di sviluppo economico, sociale e civile che la situazione dei montanari impone e che l'economia nazionale richiede.

Per queste ragioni ci auguriamo che, con il contributo di tutti i colleghi, la nostra proposta di legge possa essere migliorata e tradotta quanto prima in legge dello Stato.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Ai fini dell'applicazione della presente legge, sono considerati territori montani i comuni censuari la cui superficie sia prevalentemente al di sopra dei 600 metri di altitudine sul livello del mare e quelli nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e la superiore del territorio comunale non sia minore di 600 metri, fatta eccezione per i comuni censuari dell'Appennino, del Mezzogiorno e delle isole per i quali la quota altimetrica è ridotta a 300 metri; sempreché il reddito imponibile medio per ettaro censito, risultante dalla somma del reddito dominicale e del reddito agrario determinato a norma del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976 maggiorati dei coefficienti 12 ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1947, n. 356 superi le lire 2.000.

### ART. 2.

Spetta alle amministrazioni regionali suddividere l'intero territorio montano in zone costituenti ciascuna un territorio geograficamente unitario ed omogeneo sul piano idrogeologico, economico e sociale denominandolo Comunità montana.

Su proposta delle Regioni interessate il Ministro del bilancio e della programmazione economica vi provvede con proprio decreto nel caso che, a giudizio di queste, la costituenda zona debba comprendere territori montani appartenenti a due o più regioni.

Le suddivisioni già avvenute, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, e le altre stabilite dalla legge n. 991, del 25 luglio 1952, per i comprensori di bonifica montana, possono essere modificate qualora non rispondano alle esigenze generali dello sviluppo economico e sociale.

### ART. 3.

In ogni zona di cui all'articolo 2 deve essere costituito il Consiglio di valle della Comunità montana con il compito di elaborare ed eventualmente realizzare, come organo di base per la programmazione economica, i piani di sviluppo economico-sociale. Il Consiglio di valle partecipa pure alla elaborazione del

piano di sviluppo economico regionale e ove si renda possibile e necessario partecipa alla sua attuazione.

ART. 4.

Il Consiglio di valle è composto dal sindaco e da due consiglieri per ogni comune, di cui uno designato dalla minoranza consiliare, nonché da tre rappresentanti dell'amministrazione provinciale locale, di cui uno della minoranza.

Il Consiglio di valle per la elaborazione del piano di sviluppo economico e sociale della Comunità montana deve sentire il parere dei rappresentanti delle organizzazioni di categoria, sindacali, cooperative e di massa operanti nella zona.

Il Consiglio di valle della Comunità montana si avvale, di norma, dei funzionari degli uffici e delle sedi dell'amministrazione provinciale e comunale, ed eventualmente dei tecnici indicati dalle amministrazioni medesime.

ART. 5.

Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, per ogni singola zona montana, sarà elaborato il piano generale di sviluppo economico e sociale a cura del Consiglio di valle di cui all'articolo 3 della presente legge.

Il piano di sviluppo della zona montana dovrà tener conto di ogni settore suscettibile di sviluppo, indicare ogni possibile migliore utilizzazione dei terreni, delle acque delle zone industriali, prevedere le località di raggruppamento delle abitazioni, gli strumenti per l'assistenza tecnica, le opere per lo sviluppo turistico, i servizi, i trasporti, i centri scolastici e quanto altro sarà ritenuto utile e necessario per elevare le condizioni materiali e culturali delle popolazioni.

Sarà data preferenza nei finanziamenti alle iniziative che tendano a modificare le strutture fondiari e di mercato da fondare sullo sviluppo dell'impresa contadina e delle sue forme cooperative associative e consortili.

ART. 6.

Il Piano della Comunità è rimesso all'approvazione della Regione. Nel caso in cui si rendano necessarie modificazioni per armonizzare il piano della Comunità montana con quello regionale o al fine di coordinarlo con gli altri piani comprensoriali, la Regione prima di approvare le modificazioni stesse deve sentire le osservazioni e le controproposte del Consiglio di valle.

Il piano della Comunità, approvato dal Consiglio regionale, fa parte integrante del piano regionale.

Gli enti pubblici ed i privati sono tenuti ad osservare le prescrizioni ed i vincoli del piano della Comunità, il cui Consiglio ne controlla e ne fa rispettare l'osservanza.

Ognuna delle amministrazioni pubbliche adotta i provvedimenti che ad essa competono, nell'ambito delle direttive generali del piano della Comunità.

ART. 7.

Sotto la presidenza del Ministro del bilancio è costituito un Comitato interministeriale di cui fanno parte i Ministri per l'agricoltura e le foreste, per il tesoro, per i lavori pubblici, per l'industria e il commercio, per il lavoro e la previdenza sociale, per il turismo e lo spettacolo, per le partecipazioni statali e il Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.

Il Comitato, nel quadro della destinazione delle risorse previste nel piano quinquennale di sviluppo economico nazionale per quanto attiene gli investimenti produttivi ed agli impieghi sociali, deve tener conto delle esigenze di finanziamento per l'attuazione dei piani generali di sviluppo economico e sociale delle zone montane e di tutti gli interventi previsti dalla presente legge.

Il Comitato provvede, d'intesa con le regioni, alla ripartizione dei fondi disponibili tra le regioni tenendo conto delle condizioni economiche e sociali delle stesse, della estensione della zona montana, del numero degli abitanti e degli obiettivi di sviluppo prefissato.

Il piano annuale di ripartizione è allegato al bilancio del Ministero del bilancio.

ART. 8.

Sulla base delle assegnazioni ricevute, ai sensi del precedente articolo, le amministrazioni regionali provvedono, secondo i piani di sviluppo delle singole zone montane, sia alla esecuzione in proprio delle opere montane di interesse regionale ed interprovinciale, che alla ripartizione dei fondi fra le province, Consigli di valle, comuni ed altri enti secondo le indicazioni della presente legge.

Il piano annuale di ripartizione è allegato al bilancio della Regione ed inviato ai Ministri di cui ai precedenti articoli, alle province, ai Consigli di valle.

## ART. 9.

I compiti che la presente legge affida alle Regioni, ove l'ente regione non sia ancora costituito, spettano ai comitati regionali per la montagna. Il Comitato regionale per la montagna è composto di 6 membri per ciascuna provincia della Regione, eletti dai consigli provinciali e scelti tra i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali dei comuni della montagna.

Nella votazione ogni consigliere provinciale vota per non più di quattro membri. Il Comitato elegge nel suo seno il presidente ed il vicepresidente.

## ART. 10.

Nell'ambito di ogni Comunità montana, i comuni in collaborazione o per iniziativa dei Consigli di valle nella elaborazione dei piani di sviluppo economico e dei piani regolatori daranno particolare attenzione e spazio alla economia turistica, provvedendo alla migliore e più razionale utilizzazione delle bellezze e del paesaggio montano, al miglioramento della ricettività familiare e alberghiera, alle apparecchiature sportive e ricreative.

## ART. 11.

Nell'ambito di una o più Comunità e con il concorso degli organi statali, regionali e provinciali ed al fine dello sviluppo produttivo forestale, verranno elaborati particolari piani per la bonifica del bosco, l'ampliamento dei demani statali, delle comunità e dei comuni, nonché di altri enti pubblici.

Detti piani terranno conto dell'esigenza di trasformare i cedui in boschi di alto fusto, della necessità di protezione idrogeologica e delle non meno importanti esigenze di natura paesaggistica e turistica.

Sarà tenuto in debito conto l'attività specifica che l'azienda demaniale forestale svolge o intende svolgere nella sfera di propria pertinenza. L'azienda stessa è tenuta a comunicare i propri piani ai Consigli di valle della Comunità montana nell'ambito dei quali essa opera, anche al fine di meglio perseguire i propri obiettivi di sviluppo produttivo e dell'ampliamento delle superfici da rimboschire.

## ART. 12.

Il Consiglio di valle della Comunità montana, avvalendosi della facoltà stabilita dalla legge 27 dicembre 1953, n. 959, con il consenso e nel rispetto dei diritti dei singoli co-

muni associati, provvederà all'opzione dei sovracani in energia a titolo gratuito al fine di poter svolgere una politica dei prezzi e dei consumi avente lo scopo di favorire lo sviluppo della piccola e media industria, dello sviluppo e della meccanizzazione dell'agricoltura, degli impianti di trasformazione dei prodotti agricoli, delle forme cooperative ed associative in agricoltura, dell'artigianato, ecc.

## ART. 13.

Il comma ottavo dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, è sostituito dal seguente:

« Tutti i concessionari di grandi derivazioni di acqua per produzione di forza motrice, anche se già in atto, ovunque siano ubicati i loro impianti, sono soggetti, in sostituzione degli oneri previsti dall'articolo 52 del testo unico della legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, al pagamento di un sovracano annuo di lire 1.800 per ogni chilowatt di potenza media nominale, risultante dall'atto di concessione ».

I ricorsi per contestazione relativa all'obbligo del pagamento del sovracano di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 959 e successive modifiche, in nessun caso sospendono l'obbligo del pagamento medesimo.

## ART. 14.

I Consorzi di bonifica montana e quelli di prevenzione sono sciolti entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge ed i relativi comprensori suddivisi nelle zone già delimitate per le Comunità montane.

Tutte le funzioni dei Consorzi di bonifica montana e di prevenzione vengono assunte dai Consigli di valle i quali costituiscono nel proprio seno la sezione speciale per la bonifica, regolata da apposito statuto. Il presidente della sezione speciale per la bonifica è lo stesso presidente del Consiglio di valle. Il consiglio direttivo della sezione speciale viene eletto dai soci secondo le norme statutarie, ma sempre con voto singolo, diretto e segreto.

I beni dei disciolti consorzi di bonifica saranno ripartiti fra i Consigli di valle proporzionalmente all'estensione territoriale ed al numero dei soci. Al Consiglio di valle della Comunità montana possono essere delegati compiti e poteri propri degli Enti regionali di sviluppo. La Regione provvederà all'attuazione del presente articolo.

ART. 15.

Sono aboliti i Consorzi unici provinciali dei bacini imbriferi montani previsti dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, ed i loro compiti demandati ai Consigli di valle delle Comunità montane, sempre che sia salvaguardato il diritto dei singoli comuni a disporre delle somme loro spettanti.

Il Ministro dei lavori pubblici provvederà di conseguenza al riparto delle somme secondo le modalità stabilite dalla sopracitata legge del 27 dicembre 1953, n. 959, a favore delle Comunità montane o dei singoli comuni.

ART. 16.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro del bilancio di concerto con gli altri Ministri interessati, saranno emanate le relative norme integrative di attuazione.

ART. 17.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo, in base alle deliberazioni di una commissione parlamentare, composta da 15 deputati e da 15 senatori, nominati dai Presidenti delle due Assemblee con criteri di proporzionalità, provvederà a riunire in testo unico tutte le norme legislative e regolamentari in vigore per i territori montani.